

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 33 del 06/02/2007 - rif. PREC22/07**

Deliberazione n. 33 del 06/02/2007 - rif. PREC22/07 d.lgs 163/06 Articoli 41, 42 - Codici 41.2, 42.1

Rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la fissazione di requisiti di partecipazione alla singola gara rigorosi ed anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge. Unico limite a detta insindacabilità, si rinviene allorché la stessa sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza. Sono da considerarsi eccessive e restrittive della concorrenza le prescrizioni di un bando per la fornitura e posa in opera di un impianto automatizzato trattamento bagagli e relativa manutenzione che richiedono un fatturato specifico pari a circa undici volte l'importo dell'appalto, la fornitura di impianti dello stesso tipo di quelli oggetto della gara per un importo pari a tre volte la fornitura in gara e di un impianto in un aeroporto caratterizzato da un volume di passeggeri molto superiore di quello proprio dell'aeroporto in cui l'appalto deve essere eseguito.